

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ
DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE
DEL CONTENUTO DI RICICLATO E/O RECUPERATO E/O
SOTTOPIRODOTTO**


REV.	DATA	MOTIVAZIONI DELLE MODIFICHE ALLA PRECEDENTE REVISIONE	REDATTO Responsabile Qualità	VERIFICATO Direttore operativo	APPROVATO Direttore Generale
00	14/06/2023	Prima Emissione	Stefano Bertini	Domenico Venditti	Urbano Strada
01	29/11/2023	Adeguamento alla Circolare Tecnica Accredia n. DC 50/2023	Stefano Bertini	Domenico Venditti	Urbano Strada

1. Presentazione Apave Certification Italia


APAVE CERTIFICATION ITALIA S.r.l. (di seguito APAVE Italia) è una società a responsabilità limitata a socio unico con sede legale ed operativa in Roma, via Giuseppe Rosaccio, 33, e ulteriore sede operativa a Brescia, in via dei Mille 22. APAVE Italia fornisce servizi di certificazione, valutazione della conformità, ispezioni di parte terza e seconda e servizi di formazione a organizzazioni appartenenti a tutti i settori dell'attività economica. Si rivolge a tutti i soggetti presenti sul mercato, senza preconcetti discriminatori al fine di non precludere o limitare l'accesso alla certificazione a chiunque lo richieda, indipendentemente dalle dimensioni e dall'appartenenza a qualsiasi gruppo o associazione. Il sostegno finanziario per l'attività di APAVE Italia è fornito dall'applicazione delle tariffe per l'ispezione e Certificazione. APAVE Italia opera secondo i criteri generali definiti dalle norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ed in conformità ai regolamenti dell'Ente di accreditamento ACCREDIA. APAVE Italia non fornisce servizi di progettazione, né di consulenza e si impegna a non fornire servizi che possano compromettere il carattere di riservatezza, trasparenza, obiettività e imparzialità del processo di certificazione e delle relative decisioni. APAVE Italia o chi per essa non fornisce servizi di audit interni ai propri clienti certificati ed inoltre non certifica un altro organismo di certificazione per le sue attività di certificazione dei sistemi di gestione, non effettua alcun servizio di consulenza presso le organizzazioni Clienti e/o richiedenti la certificazione finalizzato ad implementare sistemi di gestione.

2. Struttura organizzativa


APAVE Italia ha la struttura organizzativa descritta nello schema sottostante:



3. Descrizione sintetica iter di certificazione



4. Descrizione sintetica iter di sorveglianza



5. Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento è emesso allo scopo di regolamentare le procedure per verificare e certificare il contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato da un'organizzazione per un proprio prodotto immesso sul mercato nazionale, indipendentemente dalla sua tipologia.

In base alla normativa tecnica esistente e la legislazione nazionale si precisa che:

- il materiale riciclato impiegato in un processo di fabbricazione di un prodotto è tale solo se frutto di un processo autorizzato di recupero e di successivo processo di riciclaggio di un materiale inizialmente qualificato come rifiuto. Solo al termine di tale processo il materiale perde la qualifica di rifiuto e può essere qualificato come materiale riciclato. Solo i materiali riciclati possono essere ulteriormente classificati come materiali riciclati "pre-consumer" o "post-consumer" (come definito nella UNI EN ISO 14021), in ragione dell'origine del rifiuto da cui proviene il materiale riciclato;
- un materiale riciclato pre-consumer può derivare da un processo di recupero e riciclo di un residuo di produzione, solo se quest'ultimo è stato qualificato in precedenza come rifiuto, e se proviene da un processo di fabbricazione differente rispetto a quello in cui viene impiegato. Nel caso in cui un residuo di produzione sia impiegato all'interno dello stesso processo di fabbricazione che lo ha generato esso non è in alcun modo considerabile come materiale riciclato, mentre invece può essere considerato come sottoprodotto, qualora il residuo di produzione sia in tal modo qualificabile;
- il contenuto di un materiale riciclato in un prodotto consiste nella proporzione in massa di un materiale riciclato calcolata sul prodotto finito, e la massa del prodotto finito stesso. Tale concetto è del tutto analogo qualora si guardi al contenuto di materiale recuperato o al contenuto di sottoprodotto.

Si precisa che la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto in un prodotto non è definibile attraverso misure sperimentali. Esso è determinabile solo attraverso il calcolo del bilancio di massa dei componenti costituenti, sulla base delle ricette compositive del prodotto. Per questo motivo la modalità di verifica prevede la verifica della tracciabilità del materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto in ingresso al processo di fabbricazione, a corretta determinazione del calcolo della loro quantità e la verifica del processo di fabbricazione dell'organizzazione, al fine di assicurare che il prodotto finito immesso sul mercato abbia effettivamente il contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto indicato.

In particolare, si applica a prodotti indicati nei decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, già pubblicati e di futura pubblicazione, relativi ai criteri ambientali minimi (CAM), e/o indicati nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delegato dall' art. 26 ter della Legge 28 giugno 2019 n. 58 (conversione in legge del "Decreto Crescita"), che:

- sono realizzati in metalli, loro leghe e loro derivati, inclusi i prodotti derivati dal ciclo di fabbricazione di tali me-talli, esclusi gli imballaggi, oppure;
- sono destinati ad essere utilizzati nei settori edilizia, costruzioni ed arredo urbano, oppure;
- non dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti alla verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

Il presente regolamento non si applica, in ogni caso, ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da rifiuti pre-consumo industriali e ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da sottoprodotti di plastica; né ai lubrificanti, ai carburanti ed ai biocarburanti, liquidi e gassosi, prodotti dal recupero dei rifiuti o contenenti materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, né ad altri prodotti o materiali che dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

Si fa presente che il certificato rilasciato secondo il presente regolamento può essere utilizzato dall'Organizzazione per la dimostrazione del requisito di contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto richiesto ai prodotti, componenti di prodotto e materiali dai diversi protocolli di sostenibilità degli edifici (ad es. LEED, ITACA, ecc.).

I contenuti del presente documento si applicano per la verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto anche qualora il prodotto sia immesso sul mercato da un distributore o importatore o da un rappresentante autorizzato e non direttamente dall'organizzazione, a patto che le verifiche siano effettuate presso il sito produttivo ove ha luogo il processo di fabbricazione.

Il presente documento si applica ai prodotti immessi sul mercato nazionale, a prescindere che la fabbricazione del prodotto avvenga presso siti produttivi collocati in territorio extra nazionale o nazionale.

6. Ammissione al servizio di certificazione

Perché venga attivato l'iter di certificazione l'organizzazione richiedente deve:

- rispettare tutte le condizioni di seguito riportate relativamente al possesso di autorizzazioni, prescrizioni legali applicabili.
- essere conforme ai requisiti della normativa di riferimento e alle eventuali prescrizioni particolari stabilite per la tipologia di prodotto/servizio;
- accettare le regole fissate nel presente Regolamento e le condizioni comunicate da APAVE Italia.

Le procedure in base alle quali APAVE Italia opera garantiscono che non vi siano discriminazioni tra i richiedenti i servizi di certificazione; inoltre, i principi in base ai quali APAVE Italia si ispira assicurano il pubblico accesso o la messa a disposizione di tutte le informazioni circa il processo di verifica, valutazione e certificazione, nonché lo stato delle certificazioni concesse. Inoltre, APAVE Italia mette a disposizione, alle parti interessate, informazioni non riservate circa la conclusione di verifiche ispettive speciali a seguito di segnalazioni, non anonime, provenienti dal mercato come ad esempio i reclami.

Al fine di evitare la possibile configurazione di un'attività di consulenza, nei casi in cui APAVE Italia fornisca su richiesta scritta dei richiedenti/licenziatari/terzi chiarimenti e spiegazioni, tali chiarimenti contribuiscono all'elaborazione di specifiche guide settoriali.

Con l'accettazione del presente Regolamento l'organizzazione conviene che:

- le attività svolte da APAVE Italia in merito alla certificazione non devono essere considerate alternative a quelle intraprese dalle autorità pubbliche;
 - le attività svolte da APAVE Italia in merito alla certificazione non devono essere intese come un attestato di parte terza di completa conformità alla legge in campo della sicurezza;
 - la responsabilità della conformità ai requisiti per la certificazione è dell'organizzazione stessa e non di APAVE Italia.
- Quanto sopra si intende salvo eventuali orientamenti legislativi o interpretativi della legge di diverso avviso. APAVE Italia non certifica enti di certificazione, né organizzazioni con le quali vi siano rapporti, di tipo societario o personali tra le figure che vi operano, tali da configurare conflitti di interesse (ad. es. filiali APAVE Italia).

7. Imparzialità

APAVE Italia assicura l'imparzialità e l'indipendenza nell'effettuazione di tutte le sue attività, erogando i propri servizi in modo da garantire un profitto adeguato, gestendo i conflitti di interesse e assicurando l'obiettività delle proprie attività di certificazione.

APAVE Italia ha istituito, a tal fine, al proprio interno un apposito Comitato Rappresentativo delle Parti (CRP) con il compito di supervisionare le attività di APAVE Italia e promuovere iniziative a tutela e salvaguardia dell'imparzialità.

Il Comitato Rappresentativo delle Parti è composto in modo da consentire un'equa rappresentanza delle principali categorie interessate, senza che predominino singoli interessi, salvaguardando in tal modo l'imparzialità di giudizio.

Il Comitato è composto da rappresentanti di:

- organismi governativi di controllo o altri servizi governativi (organi istituzionali/Pubblica Amministrazione), associazioni industriali e del commercio,
- grande committenza,
- organizzazioni non governative (ivi incluse le associazioni per la tutela dei consumatori, aziende ed utenti).

Non sono ammessi in tale Comitato i dipendenti ed i soci di società di consulenza ed i liberi professionisti che svolgono attività di consulenza in materia di Sistemi di Gestione Aziendali o di sviluppo di prodotti/servizi oggetto di certificazione.

Il Comitato ha, inoltre, altri compiti di supervisione sull'operato di APAVE Italia sempre finalizzati a garantire la piena imparzialità di comportamento di APAVE Italia.

8. Condizioni relative al possesso delle autorizzazioni

Prerequisito per il rilascio e/o il mantenimento della certificazione è che l'organizzazione sia in possesso delle necessarie autorizzazioni afferenti a tutte le attività direttamente o indirettamente collegate all'oggetto della certificazione. Tali autorizzazioni dovranno essere complete, corrette ed in corso di validità.

In particolar modo l'organizzazione dovrà tenere sotto controllo le scadenze di tutte le autorizzazioni e rinnovarle nei tempi e nei modi previsti dalle leggi applicabili.

Per le organizzazioni già certificate in caso di mancata presentazione di una domanda o di un rinnovo di un'autorizzazione APAVE Italia prenderà gli adeguati provvedimenti aggiuntivi che potranno essere a seconda dei casi la richiesta di evidenza documentale o di effettuazione di una visita supplementare, la sospensione o il ritiro della certificazione.

Relativamente alle autorizzazioni l'organizzazione ha infine il dovere di:

- fornire a APAVE Italia copia dell'elenco delle autorizzazioni, permessi di cui è in possesso,
- fornire a APAVE Italia tutti gli aggiornamenti relativi alle autorizzazioni, permessi di cui è in possesso,
- fornire evidenza dell'ottenimento di un'autorizzazione quando questo risulti espressamente richiesto da APAVE Italia.

L'organizzazione rimane comunque pienamente responsabile dal punto di vista penale ed amministrativo dell'eventuale scelta di operare in assenza delle necessarie autorizzazioni.

9. Questionario informativo della certificazione

Ai soggetti che sono interessati a richiedere il servizio di certificazione, viene reso disponibile il Questionario informativo per la certificazione. Copia del presente regolamento può essere scaricato dal sito di Apave.

APAVE Italia valuta la documentazione di riferimento in base alle proprie procedure e alle norme di riferimento prima di accettare la richiesta di certificazione e avviare l'iter di certificazione. Il rifiuto della richiesta di certificazione verrà motivato al richiedente. A conclusione dell'attività APAVE Italia formula una offerta economica che contiene:

- informazioni sul corrispettivo dovuto dall'organizzazione per le prestazioni di APAVE Italia;
- impegno, in termini di giorni uomo, per le attività di certificazione e successiva sorveglianza annuale (l'organizzazione dovrà fornire i dati aggiornati prima della sorveglianza ad APAVE Italia che saranno verificati al fine di calcolare la durata dell'Audit-time;
- condizioni contrattuali.

L'offerta per la certificazione è redatta sulla base del Tariffario APAVE Italia in vigore. APAVE Italia può riesaminare le condizioni economiche formulate nell'offerta se in sede di verifica ispettiva emergono differenze significative rispetto a quanto dichiarato dall'Azienda sulle attività aziendali ricadenti nello scopo di certificazione.

Al ricevimento dell'offerta controfirmata per accettazione da parte dell'organizzazione e del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, il responsabile di Pratica da avviare all'iter di certificazione.

La domanda di certificazione e l'offerta economica sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'organizzazione insieme al regolamento di certificazione rappresentano i documenti contrattuali. Le informazioni che vi sono contenute sono determinanti per il contratto e pertanto vanno mantenute aggiornate.

Qualora prima della data della verifica di certificazione o durante la durata del contratto di certificazione, emergano differenze rispetto ai dati forniti dall'organizzazione in fase di offerta, potrà risultare necessaria una modifica all'offerta precedentemente inviata.

Restituire tutta la documentazione debitamente firmata APAVE Italia si attiva per rendere disponibili le risorse necessarie e a pianificare le attività per verificare la conformità dell'organizzazione ed il successivo mantenimento della Certificazione alla norma di riferimento.

Al fine di consentire a APAVE Italia il rilascio del certificato e/o il suo mantenimento attraverso le verifiche di sorveglianza o rinnovo il cliente dovrà impegnarsi a far effettuare la verifica anche con accesso in situ.

10. Documenti di riferimento

La certificazione si basa sui seguenti documenti normativi e legislativi:

Normative:

- Codice degli appalti (D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i.).
- Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi."
- CAM emessi ed in vigore (rif.: sito web "<http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>").

Norme tecniche di riferimento:

- UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità;
- UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso;
- UNI EN ISO 19011 Linee guida per audit di sistemi di gestione;
- UNI EN ISO 14020 Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali;
- UNI EN ISO 14021 Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II);
- UNI EN ISO 14025 Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III – Principi e procedure;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 - Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi;
- ISO/IEC 17067 Valutazione della conformità - Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotti;
- UNI/PdR 88:2020 - Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti;

Si applica l'edizione vigente delle normative e norme sopra citate come indicato nella UNI PdR 88:2020.

11. Definizioni ed acronimi

Definizioni – si applicano le definizioni riportate nella UNI/PdR 88:2020, e le seguenti:

11.1. **cessazione della qualifica di rifiuto:** un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto di specifiche condizioni [D. Lgs. 152/2006 Art. 184-ter, comma 1].

NOTA 1: un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti di quanto sopra definito, è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 e dai decreti integrativi, oltre che dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizioni che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto [D. Lgs. 152/2006 Art. 184-ter, comma 1, 4 e 5].

NOTA 2: al fine della valutazione della cessazione di qualifica di rifiuto, si prenda in considerazione quanto definito negli specifici allegati dei Regolamenti Europei EoW (ad esempio Regolamento UE 715/2013, Regolamento UE 333/2011, Regolamento UE 1179/2012, ecc.) e le altre disposizioni di legge nazionali.

11.2. contenuto di recuperato: proporzione, in massa, di materiale recuperato (vedi 11.5) presente in un prodotto finito.

NOTA 1: la proporzione deve essere stabilita sulla massa del prodotto finito.

NOTA 2: se il valore del contenuto di recuperato è variabile, in analogia a quanto indicato nella Nota 2 del par. 11.3, è possibile dichiarare il contenuto minimo di materiale recuperato.

11.3. contenuto di riciclato: proporzione, in massa, di materiale riciclato (vedi 11.6) in un prodotto o imballaggio. Solo i materiali “pre-consumer” (vedi 11.8) e “post-consumer” (vedi 11.7) devono essere considerati come contenuto di riciclato, coerentemente all’utilizzo dei seguenti termini [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 a].

NOTA 1: la proporzione deve essere stabilita sulla massa del prodotto finito.

NOTA 2: se il valore del contenuto di riciclato è variabile, in coerenza con quanto indicato al par. 7.8.3.3 della norma UNI EN ISO 14021 è possibile dichiarare il contenuto minimo di materiale riciclato.

11.4. contenuto di sottoprodotto: proporzione, in massa, di sottoprodotto (vedi 11.18) presente in un prodotto finito.

NOTA 1: la proporzione deve essere stabilita sulla massa del prodotto finito.

NOTA 2: se il valore del contenuto di sottoprodotto è variabile, in analogia a quanto indicato nella Nota 2 del par. 3.3, è possibile dichiarare il contenuto minimo di sottoprodotto.

11.5. materiale recuperato: materiale che sarebbe stato altrimenti smaltito come rifiuto o utilizzato per il recupero di energia, ma che è stato invece raccolto e recuperato come materiale di alimentazione, al posto di una materia prima nuova, per un processo di riciclaggio o di produzione. [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 c].

NOTA 1: il materiale recuperato deriva da un’operazione di recupero (vedi 11.13) di un rifiuto, autorizzata ai sensi degli articoli 208, 216 e della parte II del D. Lgs. n. 152/06, e svolta in conformità a quanto previsto all’All. C parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e analoga norma comunitaria [Direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851].

NOTA 2: si evidenzia che un materiale recuperato si differenzia da un materiale riciclato in quanto quest’ultimo è soggetto anche ad un “processo di riciclaggio” oltre che di recupero. Pertanto:

quando un materiale recuperato accede direttamente ad un processo di fabbricazione senza che a tal fine sia precedentemente sottoposto ad uno specifico “processo di riciclaggio”, esso è da considerarsi nel calcolo del contenuto di materiale recuperato.

quando un materiale recuperato accede direttamente ad un processo di fabbricazione, che include inizialmente anche il “processo di riciclaggio”, senza che quest’operazione risulti chiaramente separata dal processo di fabbricazione stesso, il materiale è da considerarsi a tutti gli effetti quale materiale riciclato, e quindi contribuisce al calcolo del contenuto di materiale riciclato (coerentemente con quanto indicato in UNI EN ISO 14021 ANNEX A).

NOTA 3: come indicato nella Nota 2 della definizione della norma UNI EN ISO 14021, “le espressioni “materiale recuperato” e “materiale ri-generato” sono trattate come sinonimi; tuttavia, è riconosciuto che, in alcuni paesi, una o l’altra di tali espressioni possono essere preferite per tale applicazione”. Per tale motivo nella presente prassi ci si riferisce unicamente al termine di “materiale recuperato”.

11.6. materiale riciclato: materiale che è stato rilavorato da materiale recuperato (vedi 11.5) mediante un processo di lavorazione e trasformato in un prodotto finale o in un componente da incorporare in un prodotto [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 b].

NOTA: la Materia Prima Seconda e i materiali derivati da processo di End of Waste sono un materiale riciclato.

11.7. materiale “post-consumer”: materiale generato da insediamenti domestici o da installazioni commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo utilizzatori finali del prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno di materiale dalla catena di distribuzione. [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 a2]

NOTA: si chiarisce che solo un materiale riciclato, così come definito in par. 11.6, può essere considerato come materiale “post-consumer”, in ragione dell’origine del rifiuto da cui proviene.

11.8. materiale “pre-consumer”: materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione. È escluso il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati. [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 a1]

NOTA 1: si chiarisce che solo un materiale riciclato, così come definito in par. 11.6, può essere a sua volta classificato come materiale “pre-consumer”, in ragione dell’origine del rifiuto da cui proviene.

NOTA 2: In questa categoria ricadono anche le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto.

11.9. operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore o il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti, la loro vendita sul mercato o la loro entrata in servizio in conformità della pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione [Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019].

11.10. organizzazione: soggetto richiedente la verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto presente in un prodotto.

11.11. processo di fabbricazione: insieme di attività correlate o interagenti finalizzate alla fabbricazione di un determinato prodotto.

11.12. **prodotto:** risultato di un processo di fabbricazione [UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi].

11.13. **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero [D. Lgs. 152/2006, art. 183, lettera t].

11.14. **residuo di produzione (di seguito "residuo"):** ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotta in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto [Decreto 13 ottobre 2016, n. 264, art. 2, lettera b)];

11.15. **riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento [D. Lgs 152/2006, art. 183, lettera u].

11.16. **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. [D. Lgs. 152/2006, art. 183, lettera a].

11.17. **sito di recupero:** impianto ove ha luogo il processo di recupero dei rifiuti.

11.18. **sottoprodotto:** qualsiasi sostanza od oggetto, diverso da un rifiuto, che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- è certo che deve essere utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte dell'Organizzazione produttrice o di terzi;
- può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non deve portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

[D. Lgs. 152/2006 Art. 184bis, comma 1]

NOTA 1: per maggiori informazioni in merito alle condizioni per la qualifica di sottoprodotto si consideri quanto indicato dal Decreto 13 ottobre 2016 n. 264 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

NOTA 2: per la qualifica come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo si consideri quanto indicato dal DPR 13 giugno 2017 n. 120, art. 2, comma 1, lettera o.: costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. L'allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale.

11.19. **terre e rocce da scavo:** il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso [DPR 13 giugno 2017 n. 120, art. 2, comma 1, lettera c].

L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 184 bis e dal DPR n. 120/2017 art. 4, comma 2.

NOTA: per la classificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti o rifiuti si veda il DPR 13 giugno 2017 n. 120 – disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, rifiuti e l'esclusione dal regime dei rifiuti.

11.20. **unità produttiva:** Impianto dove ha luogo il processo di fabbricazione del prodotto oggetto di verifica (ad es.: miscelazione dei materiali costituenti, lavorazione, assemblaggio, ecc.).

NOTA: per unità produttiva s'intendono tutti gli impianti in cui ha luogo il processo di fabbricazione.

Acronimi

- CAM: Criteri Ambientali Minimi
- FPC: sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica
- LEED: Leadership in Energy and Environmental Design
- DG: Direttore Generale
- DO: Direttore Operativo
- CRP: Comitato Rappresentativo delle Parti

- GVI: Gruppo di verifica ispettiva
- FTP: Funzione Tecnica Proponente
- GA: Gruppo di Approvazione

12. Procedura generale di certificazione

12.1 Richiesta per la valutazione della conformità

Le Organizzazioni che desiderino ottenere la certificazione contattano APAVE Italia e forniscono le informazioni necessarie (compilando apposito questionario informativo) per la predisposizione della proposta di servizi (offerta) sulla base del tariffario vigente. L'offerta fa riferimento al presente regolamento e, viene trasmessa all'organizzazione, e contiene il modulo "Richiesta di rilascio del certificato di conformità". L'organizzazione, ricevuta l'offerta, provvede ad inviare la richiesta debitamente compilata, timbrata e firmata.

12.2 Nomina del valutatore o del gruppo di verifica e Pianificazione Audit

Per ogni richiesta di certificazione, il Responsabile provvede alla nomina di uno specifico "Gruppo di verifica ispettiva" (di seguito GVI); il GVI, nel suo insieme, detiene le competenze necessarie alle attività di valutazione, ovvero, esame documentale e verifica ispettiva presso il sito produttivo dell'organizzazione.

APAVE Italia comunica all'organizzazione, il nome o i nominativi del personale del GVI incaricato.

L'organizzazione potrà comunicare, in forma scritta, eventuali obiezioni in merito al GVI che APAVE Italia intende utilizzare fornendo le relative motivazioni; il GVI sarà opportunamente cambiato se le motivazioni saranno giudicate, di comune accordo, legittime. Non ricevendo alcuna motivazione giustificata e scritta dall'organizzazione entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione del nominativo, il GVI si intende accettato.

12.3 Compiti dell'Organizzazione

L'organizzazione deve predisporre, fornire e/o rendere disponibile la documentazione tecnica sotto citata.

Tale documentazione deve essere mantenuta sotto controllo, aggiornata e facilmente accessibile per tutto il periodo in cui il prodotto è mantenuto sul mercato, fatte salve tempistiche maggiori definite da disposizioni di legge, tale documentazione deve essere conservata per almeno tre (3) anni;

12.3.1 Documentazione Tecnica:

- a) identificazione univoca dei prodotti, della loro tipologia e dei valori di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarati (rif. 12.3.2.);
- b) localizzazione dell'unità produttiva e del sito di recupero, solo qualora l'attività di recupero sia realizzata dall'organizzazione richiedente la verifica;
- c) eventuale presenza di certificazione del sistema di gestione ambientale (SGA) o EMAS ⁽³⁾ relativa all'impianto in cui ha luogo l'attività di recupero da parte dell'organizzazione (se prevista);
- d) evidenze relative alla tracciabilità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione;
- e) definizione della procedura per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, che specifici come l'organizzazione tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente i valori dichiarati, con riferimento a quanto riportato nel successivo par. 12.3.4.;
- f) un elenco dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione oggetto della richiesta di verifica, classificati come:
 - materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'organizzazione);
 - materiale recuperato;
 - sottoprodotto;
 - materia prima contenente materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'organizzazione);
 - materia prima contenente materiale recuperato;
 - materia prima contenente sottoprodotto;
 - materia prima vergine.

⁽³⁾ EMAS Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = *Eco-Management and Audit Scheme*) basato sul Regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE

- g) le ricette compositive e il calcolo per la determinazione del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato dall'organizzazione per ciascun prodotto oggetto di verifica;
- h) le registrazioni di produzione e le registrazioni dell'autocontrollo del processo di produzione in fabbrica, relative al prodotto oggetto di verifica.

L'organizzazione deve fornire, oltre a quanto sopra riportato, documentazione attestante la ragione sociale, il/i sito/i produttivo/i e relativa visura camerale (CCIAA).

12.3.2 Identificazione univoca dei prodotti

L'organizzazione deve fornire un documento che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome dell'organizzazione;
- b) localizzazione dell'unità produttiva in cui ha luogo il processo di fabbricazione dei prodotti oggetto di verifica;
- c) identificazione (ad es.: nome commerciale, codice identificativo, ecc.) dei prodotti oggetto di verifica e della loro tipologia;
- d) indicazione del valore di contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto per ciascun prodotto oggetto di verifica. In aggiunta al valore del contenuto di riciclato totale dichiarato, questo può essere ulteriormente suddiviso indicando anche il contenuto di materiale pre-consumer e/o post-consumer;
- e) data di emissione del documento;
- f) firma del legale rappresentante o suo delegato.

12.3.3 Determinazione del contenuto di riciclato /recuperato /sottoprodotto

Al fine di determinare il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto l'organizzazione deve:

- a) predisporre un elenco dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione del prodotto oggetto della richiesta di verifica. I materiali devono essere classificati secondo una tra le forme come:
 - materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'azienda);
 - materiale recuperato;
 - sottoprodotto;
 - materia prima contenente materiale riciclato (con eventuale indicazione delle componenti pre-consumer e post-consumer, se dichiarate dall'azienda);
 - materia prima contenente materiale recuperato;
 - materia prima contenente sottoprodotto;
 - materia prima vergine.

Per ciascun materiale in tal modo classificato, l'organizzazione deve essere in possesso della seguente documentazione:

- Per i rifiuti recuperati direttamente dall'organizzazione: autorizzazione al recupero (con identificazione dei codici CER), formulari, registri di carico e scarico, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- Per materiali approvvigionati con contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, provenienti da fornitori: contratti, documenti di trasporto e/o fatture, documentazione prevista nel par. 12.3.5 per identificazione del valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto. Nel caso in cui i fornitori siano essi stessi ad effettuare l'operazione di recupero e riciclo, è richiesta anche la documentazione di "End of waste" e copia dell'autorizzazione al recupero;
- Per materiali qualificati come sottoprodotto, così come definito in par. 11.18, derivanti da residui di lavorazione del processo di fabbricazione, e impiegati dal soggetto che li ha generati all'interno dello stesso o di un successivo processo di fabbricazione: dichiarazione dell'organizzazione di qualifica del materiale come sottoprodotto, contenete esplicito riferimento alla conformità al D. Lgs. 152/2006 Art. 184bis, comma 1 e al DM 13 ottobre 2016 n. 264;
- Per materiali approvvigionati, qualificati come sottoprodotto, così come definito in par. 3.18, impiegati da un soggetto diverso da quello che li ha generati: impegni o rapporti contrattuali documenti di trasporto e/o fatture o scheda tecnica e dichiarazione di conformità, così come previsto dall'art. 5 del DM 13 ottobre 2016 n. 264.

e di quella necessaria per individuarne i quantitativi impiegati e la provenienza.

- a) classificare il materiale riciclato come "pre-consumer" o "post-consumer" in funzione dell'origine del rifiuto da cui proviene il materiale riciclato, nel caso in cui tale classificazione sia dichiarata dall'organizzazione.
- b) predisporre un bilancio di massa su tutte le ricette distinte necessarie per la definizione del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato per ciascun prodotto. A tal fine conteggia tutte le materie prime utilizzate, individuando quali di esse sono vergini, quali sono classificate come riciclato, recuperato o sottoprodotto.

Per la determinazione del contenuto di riciclato, contenuto di recuperato e del contenuto di sottoprodotto si rimanda alle relative definizioni di cui al par. 4 della PdR 88:2020. A titolo di chiarimento si precisa che:

- Se un materiale non è stato classificato (riciclato, recuperato, sottoprodotto), non può essere conteggiato nel calcolo del contenuto relativo ad una classificazione (riciclato, recuperato, sottoprodotto);
- quando un materiale è conteggiato in un contenuto relativo ad una classificazione (riciclato, recuperato, sottoprodotto), non può essere conteggiato anche nel contenuto di un'altra tipologia di classificazione diversa dalla prima (ad es.: se un materiale recuperato è conteggiato nel contenuto di recuperato, esso non deve essere conteggiato anche nel contenuto di riciclato);

- in caso di materiali di residuo provenienti dal processo di fabbricazione che genera il prodotto oggetto di verifica, e reimpiegati nello stesso processo che li ha generati, si precisa che:
- se il residuo è qualificato dall'organizzazione come sottoprodotto, esso deve essere considerato unicamente nel calcolo del contenuto di sottoprodotto;
- se il residuo non è qualificato come sottoprodotto non può essere considerato nel contenuto di sottoprodotto;
- in ogni caso il residuo non può essere considerato nel calcolo del contenuto di recuperato o del contenuto di riciclato.

12.3.4 Procedura per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto

L'organizzazione deve predisporre una o più procedure documentate che specifichino come tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato. Le procedure devono includere almeno i seguenti elementi:

- a) identificazione del prodotto oggetto di certificazione ed eventuali criteri per l'accorpamento di prodotti simili;
- b) descrizione del processo di fabbricazione, con identificazione dei flussi di materiali in ingresso, dei processi di lavorazione e delle modalità di registrazione dei parametri di processo rilevanti ai fini della determinazione del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- c) definizione e documentazione di compiti e responsabilità per tutte le fasi significative del processo di raccolta ed analisi dei dati, e per la gestione operativa dei processi;
- d) acquisizione delle evidenze utili per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nel prodotto oggetto di verifica, relative alle materie prime acquisite dall'organizzazione dai propri fornitori vedere par. 12.3.5.;
- e) elenco e classificazione in base all'origine dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione;
- f) identificazione del periodo temporale a cui fanno riferimento i dati raccolti al fine della verifica;
- g) analisi del rischio di fattori che possono avere una ricaduta sui valori dichiarati oggetto di verifica;
- h) identificazione delle modalità per la raccolta dei dati relativi alla massa di ciascuno dei materiali in ingresso nel periodo di riferimento;
- i) modalità per la determinazione della percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nelle materie prime;
- j) identificazione della strumentazione utilizzata per la determinazione dei quantitativi di ciascuno dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione, della relativa incertezza di misura e delle modalità di taratura;
- k) evidenze di eventuali prove sperimentali effettuate per la determinazione dei valori considerati per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto relativi alla percentuale di umidità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione e/o alle perdite di processo (es. prove di perdita al fuoco), qualora queste siano rilevanti ai fini del calcolo realizzato;
- l) identificazione delle modalità di conservazione dei dati e delle relative evidenze di supporto;
- m) gestione delle anomalie e dei reclami.
- n) definizione del processo di autocontrollo di produzione in fabbrica come descritto nel 12.3.7.

12.3.5 Documentazione a supporto della determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto

Il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nelle materie prime, semilavorati o prodotti componenti acquisiti da fornitori dell'organizzazione, che contribuiscono al contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto del prodotto oggetto di verifica, deve essere dimostrabile attraverso una tra le seguenti evidenze:

- a) una Dichiarazione Ambientale di Prodotto redatta in conformità alla norma UNI EN ISO 14025 e convalidata da un organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065, contenente l'informazione pertinente tra le indicazioni ambientali aggiuntive;
- b) una certificazione di prodotto del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto rilasciata da un organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e facente riferimento alla prassi di riferimento UNI PdR 88:2020;
- c) certificazione di prodotto del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciata sulla base di uno schema di certificazione accreditato.
- d) per il cemento e per i prodotti costituiti da cemento, nonché per gli aggregati, esclusivamente per un periodo di due anni dalla pubblicazione della prassi UNI PdR 88:2020, è ammessa anche una asserzione ambientale auto dichiarata convalidata a seguito di verifiche in situ, di cui occorre mantenere registrazione, effettuate da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI EN ISO 17065 di comprovata competenza ed esperienza su tali prodotti e materiali edili, sulla base delle attività e delle procedure indicate nel presente regolamento o come definito nel paragrafo 5 della prassi UNI PdR 88:2020 (*).
- e) Per la qualifica come sottoprodotto di un residuo o scarto di produzione da parte dello stesso produttore (sottoprodotti di origine interna) l'organizzazione dovrà presentare un fascicolo contenente la documentazione tecnica attestante la sussistenza delle condizioni di sottoprodotto. Tale documentazione sarà costituita dagli elementi qui di seguito indicati:
 1. scheda tecnica redatta ai sensi dell'Allegato 2 al D.M. 264/16 o documenti equivalenti, redatti in ogni caso ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa che alcune delle informazioni richieste nella Scheda potranno essere considerate non applicabili.

2. Ove le informazioni non fossero già presenti nei documenti di cui al punto 1., documenti o relazione integrativa atti a dimostrare la sussistenza di ciascuna condizione in riferimento a quanto previsto dall'art. 184-bis "Sottoprodotto", comma 1) del Dlgs 152/2006:
- la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Per la verifica della corretta applicazione del DM 264/2016 il CAB dovrà inoltre considerare quanto specificato nella Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 maggio 2017, prot. n. 7619 "Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264".

I flussi dei sottoprodotti di origine interna dovranno essere tracciati e oggetto di misura e quantificazione.

Nessun flusso di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto esterno e interno (materiali circolari) deve essere conteggiato più volte con differenti connotazioni (es. sottoprodotto e recuperato) all'interno dei bilanci di massa.

(⁴) per il calcolo del contenuto di materiale recuperato e/o recuperato e/o sottoprodotto dei cementi si raccomanda di fare riferimento anche al documento AITEC "Linea guida per la quantificazione del materiale recuperato, riciclato o sottoprodotto nella produzione di cemento ai fini delle asserzioni ambientali auto dichiarate o ai fini delle certificazioni sul contenuto di riciclato/recuperato e del sottoprodotto"

(⁵) Per "prodotto finito" s'intende il prodotto risultante al termine del processo di fabbricazione. Si veda appendice A per ulteriori dettagli relativi a specifiche casistiche. Per ulteriori informazioni, si veda anche quanto indicato in Appendice 1.

Nel caso in cui nessuna tra le evidenze sopradescritte siano rese disponibili dall'organizzazione per un materiale di un fornitore in ingresso al processo di fabbricazione, il contributo di tale materiale ai fini del calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto deve essere considerato nullo.

12.3.6 Metodologia e calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto

L'organizzazione deve garantire la correttezza della metodologia di calcolo adottata per stabilire il contenuto di riciclato recuperato/sottoprodotto.

In particolare, la formula da applicare per il calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto è la seguente:

$$X=(A/P) \times 100[\%]^4$$

Dove: X è il valore dichiarato del materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto contenuto nel prodotto finito;

A è il peso del materiale riciclato o recuperato o sottoprodotto nel prodotto finito

P è il peso complessivo del prodotto finito

Al fine di verificare la coerenza tra i valori dichiarati e i valori calcolati l'organizzazione deve documentare ad Apave Italia attraverso un bilancio di massa eseguito per ciascuna ricetta riferita ai prodotti oggetto di verifica, che deve riportare per le quantità di tutti i materiali in ingresso al processo di fabbricazione (espresse in massa/peso), i fattori per considerare le perdite di massa legate all'umidità dei materiali in ingresso e/o alle perdite di processo e il calcolo del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto presente nel prodotto finito.

Il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto determinato a partire da questo bilancio di massa, deve essere riferito al prodotto finito, considerando la sola massa secca del materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto in ingresso al processo produttivo. A tal fine si deve determinare e decurtare la percentuale di umidità dei materiali in ingresso, ove questa sia rilevante. Il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nel prodotto finito deve inoltre tener conto di eventuali perdite di massa durante il processo produttivo, qualora queste siano presenti. La predisposizione del calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto può avvenire con l'ausilio di uno strumento informatico o con un foglio di calcolo, che deve essere opportunamente codificato.

12.3.7 Processo di produzione in fabbrica (FPC)

L'organizzazione deve definire, documentare, implementare e mantenere attivo l'autocontrollo al fine di assicurare che il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto del prodotto immessi sul mercato sia conforme ai valori dichiarati dall'organizzazione stessa.

L'autocontrollo deve includere le attività seguenti:

- conformità del prodotto nelle fasi appropriate;

- identificazione e registrazione di qualsiasi istanza di non conformità;
- gestione delle istanze di non conformità;
- definizione delle cause di non conformità e possibile azione correttiva.

L'organizzazione deve:

- identificare univocamente il prodotto/i oggetto dell'autocontrollo mediante un opportuno codice abbinato ad un nome commerciale;
- garantire l'autocontrollo dei prodotti oggetto di verifica, in modo sistematico e periodico, secondo campionamenti significativi. Tale autocontrollo deve consentire di determinare il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dei singoli prodotti campionati, risalendo alle materie prime che li compongono, al fine di verificare la coerenza e correttezza dei valori dichiarati dall'organizzazione. Gli esiti dell'autocontrollo devono essere riportati su apposite schede, che costituiscono il Registro interno dell'autocontrollo (possono essere adottati altri metodi/supporti per registrare questi dati/informazioni).
- definire, documentare e implementare i compiti, le responsabilità e l'autorità del personale coinvolto nell'autocontrollo;
- documentare i requisiti di tutti i materiali componenti in ingresso al processo di produzione e che il loro stoccaggio sia tale da evitare contaminazioni di ogni genere;
- assicurare la separazione dei flussi delle diverse categorie di materiali o prodotti o componenti di prodotto in ingresso al processo di fabbricazione, vale a dire:
 - materia prima vergine;
 - materiale recuperato;
 - materiale riciclato;
 - sottoprodotto;
 - materia prima contenente materiale riciclato;
 - materia prima contenente materiale recuperato;
 - materia prima contenente sottoprodotto;
- conservare e tenere aggiornate la registrazione dei dati sul peso e la provenienza dei materiali approvvigionati utili ai fini della verifica;
- predisporre un elenco delle apparecchiature di misurazione che hanno effetto sui valori dichiarati. Gli strumenti e le attrezzature impiegate devono essere controllati periodicamente per assicurarne un adeguato stato metrologico secondo le modalità e le frequenze di controlli da egli stesso stabiliti, fatto salvo l'adempimento ai relativi obblighi legislativi per specifiche attrezzature;
- tenere traccia di eventuali anomalie nel processo produttivo o nella strumentazione di misura al fine di valutarne l'influenza sull'attendibilità dei dati raccolti al fine della determinazione dei valori dichiarati;
- rendere disponibile, per almeno tra anni fatte salve tempistiche maggiori definite da disposizioni di legge, i documenti e le registrazioni (es. documenti di trasporto, documentazione relativa alla gestione rifiuti, report di prove, certificati di taratura ecc.);
- definire le modalità di gestione dei documenti, al fine di assicurare che:
 - le versioni pertinenti dei documenti applicabili siano disponibili nei punti di utilizzazione;
 - i documenti rimangano leggibili e facilmente identificabili;
 - i documenti di origine esterna siano identificati e che la loro distribuzione sia controllata;
 - sia contrastato l'utilizzo involontario di documenti obsoleti, e che sia adottata una loro adeguata identificazione, qualora siano conservati per qualsiasi scopo.
 - registrare i reclami ricevuti in merito ai prodotti e alle caratteristiche oggetto di verifica, analizzando le cause di quelli ritenuti fondati al fine di valutare la necessità di azioni correttive;
 - assicurare la tracciabilità delle forniture consegnata in termini di provenienza e data di produzione.

12.4 Verifica iniziale

Sulla base delle informazioni fornite dall'organizzazione Apave Italia determina le durate delle attività di verifica. Ai fini di pianificare tale verifica l'organizzazione deve disporre delle registrazioni sulla produzione del prodotto oggetto di verifica normalmente non inferiore a tre mesi, in funzione della tipologia di prodotto oggetto di verifica tali tempi possono essere incrementati da Apave Italia e concordati con l'organizzazione.

In particolare, per certificazioni di specifica fornitura o lotto di produzione di un prodotto occorre verificare le registrazioni e la documentazione riferite alla specifica produzione.

Il GVI incaricato, in accordo con le indicazioni della Direzione della divisione Certificazione Prodotto, effettua una verifica documentale e presso l'unità produttiva nella quale viene realizzato il prodotto oggetto di verifica ed eventualmente presso il sito di recupero dei rifiuti se tale operazione è svolta direttamente dall'organizzazione.

Le attività comprenderanno la verifica:

- a) della documentazione tecnica descritta nel paragrafo 5.2.1. della PdR 88:2020;
- b) che l'organizzazione abbia predisposto una completa, esatta ed univoca identificazione dei prodotti e dei relativi valori dichiarati di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto come descritto nei paragrafi 5.2.4 della PdR 88:2020;
- c) che l'organizzazione sia in possesso della documentazione descritta che dimostri la tracciabilità e la qualifica e le relative quantità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione del prodotto oggetto di verifica, mediante controlli a campione sulla documentazione pertinente, come descritto nei paragrafi 5.2.3. e 5.2.5. della PdR 88:2020;
- d) che l'organizzazione abbia definito ed applichi una o più procedure documentate per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto che specifichi come l'organizzazione stessa tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente i valori dichiarati come descritto nel paragrafo 5.2.4. della PdR 88:2020;
- e) della corretta metodologia di calcolo (bilancio di massa) impiegata per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto e l'evidenza dei calcoli predisposti (tenendo distinte le quote delle differenti fattispecie), a partire dalla ricetta compositiva per la determinazione dei valori dichiarati dall'organizzazione per ciascun prodotto come definita nel paragrafo 5.2.6. della PdR 88:2020

Si precisa che l'attività di verifica del calcolo da parte del GVI deve essere svolta sul 100% dei prodotti oggetto di verifica.

Nel caso in cui, l'organizzazione dichiari un unico valore minimo di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto per un elevato numero di prodotti appartenenti alla stessa tipologia, le cui ricette presentano le stesse materie prime costituenti, ma con percentuali compositive differenti, il GVI valuta se condurre tale verifica individuando e verificando la sola ricetta rappresentante il caso maggiormente sfavorevole in termini di valori calcolati di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;

- f) della definizione dell'autocontrollo del processo di produzione in fabbrica dell'organizzazione, della sua efficace attuazione, e del suo mantenimento, nonché della registrazione di tutte le azioni previste dallo stesso, inerente il prodotto oggetto di verifica per il controllo della coerenza tra il valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato, quello calcolato e quello effettivamente ottenuto al termine del processo di fabbricazione del prodotto oggetto di verifica come descritto nel paragrafo 12.3.7. Tale verifica è finalizzata ad assicurare il rispetto dei valori dichiarati di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto del prodotto oggetto di verifica. Tutte le registrazioni relative all'autocontrollo dell'organizzazione devono essere documentate.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il GVI si accerta della coerenza tra il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto calcolato quello dichiarato e quello effettivamente contenuto al termine del processo di fabbricazione nel prodotto oggetto di verifica. Tale attività è svolta al fine di:

- a) accertare l'effettivo impiego delle ricette di produzione mediante verifiche dirette sull'impianto del processo di fabbricazione e/o sulla base delle registrazioni dei dati di produzione e/o secondo evidenze alternative considerate equipollenti alle precedenti;
- b) verificare la sostanziale coerenza, rilevabile in un definito periodo temporale significativo, tra i quantitativi totali approvvigionati di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto in ingresso al processo di fabbricazione e i quantitativi totali dei prodotti oggetto di verifica in uscita dal processo di fabbricazione;

L'attività di verifica da parte di Apave Italia indicata al precedente punto a) è realizzata almeno sul 20% dei prodotti oggetto di verifica. Il GVI incaricato, in accordo con le indicazioni della Direzione Tecnica della divisione Certificazione Prodotto può aumentare la percentuale minima dei prodotti oggetto di verifica, in base alla tipologia e alla specificità di settore d'impiego dei prodotti oggetto di verifica.

12.4.1 Verifica documentale

Il Responsabile del GVI e/o altri membri del GVI, effettuano la verifica documentale, allo scopo di valutare:

- a) la corretta identificazione dei prodotti e dei valori del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto oggetto di certificazione;
- b) la conformità della procedura aziendale per la determinazione ed il controllo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto a quanto previsto dalla Norma;
- c) i requisiti previsti dalla PdR 88 nei casi di prodotti immessi sul mercato da un distributore, importatore, rappresentante autorizzato

Gli eventuali rilievi vengono inviati all'organizzazione cliente che viene invitata, se necessario, a revisionare i documenti e a ritrasmetterli ad Apave. La valutazione dei documenti corretti viene generalmente effettuata da Apave precedentemente rispetto alla verifica in campo.

Su indicazione di APAVE, o qualora le modalità operative di verifica lo richiedano e comunque su richiesta dell'organizzazione cliente, il GVI può condurre le attività di verifica documentale direttamente durante la verifica in campo. In tali casi alle attività previste nell'audit in campo comprenderanno le attività relative alla verifica documentale. In questi casi la durata effettiva dell'attività di verifica in campo sarà pari alla somma delle durate previste della verifica in campo e della verifica documentale, e quindi pari al tempo totale di verifica contrattualmente stabilito.

Apave Italia può riservarsi d'interrompere l'iter di verifica qualora, nel corso della stessa, dovesse riscontrare delle inosservanze in merito al rispetto della normativa ambientale applicabile all'oggetto della verifica, non già in precedenza riscontrate dagli

enti preposti. In tali casi l'iter di verifica potrà proseguire solo a seguito dell'evidenza da parte dell'organizzazione della risoluzione della problematica emersa.

12.4.2 Verifica in campo

La verifica in campo avviene mediante una visita ispettiva da parte del GVI presso i siti delle unità produttive e i siti di recupero (se presente attività di recupero) dell'organizzazione cliente.

La verifica in campo viene effettuata allo scopo di valutare:

- a) la coerenza tra la domanda di certificazione e le attività svolte dal Cliente;
- b) la tracciabilità e qualifica dei materiali approvvigionati, in ingresso al processo di fabbricazione, delle evidenze richieste per la loro qualifica e delle relative quantità;
- c) correttezza della metodologia di calcolo applicata (bilancio di massa) e correttezza degli specifici calcoli predisposti dal Cliente per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto del prodotto oggetto di certificazione e loro coerenza con i valori dichiarati dal Cliente;
- d) l'applicazione delle procedure aziendali predisposte per la determinazione e il controllo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- e) l'attuazione, il mantenimento, e la registrazione di tutte le azioni previste dall'autocontrollo del processo di produzione in fabbrica;
- f) la coerenza tra i valori del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarati dal produttore e i valori ottenuti sul prodotto al termine del processo di fabbricazione;

Qualora i prodotti in oggetto di certificazione siano realizzati presso più unità produttive, risulterà necessario effettuare un audit in campo per ciascuna di queste unità.

Il Cliente deve assicurare che sia garantito ai GVI l'accesso a tutte le aree, che tutti i documenti e le registrazioni pertinenti siano disponibili per gli ispettori e che gli ispettori siano assistiti durante la verifica, anche con gli eventuali supporti logistici.

La fase operativa della verifica ispettiva in campo viene:

- preceduta da una riunione iniziale in cui l'ispettore coordinatore presenta al Cliente il gruppo di verifica ispettiva, illustra le modalità di conduzione della verifica e fornisce eventuali chiarimenti e precisazioni;
- seguita da una riunione finale in cui l'ispettore coordinatore presenta al Cliente i risultati della verifica. I rilievi saranno classificati come commenti, come osservazioni o come non conformità

Ad entrambe le riunioni devono essere presenti i responsabili aziendali del Cliente o le persone da loro delegate (referente del Cliente).

13. Esame degli esiti della valutazione

Il rapporto riporta chiaramente gli eventuali rilievi riscontrati secondo la seguente classificazione:

- **non conformità:** mette a rischio l'affidabilità dei risultati/prestazioni/servizi prodotti dell'organizzazione cliente e/o minaccia la credibilità della procedura di certificazione o dell'integrità/onestà di APAVE Italia e/o evidenzia il mancato rispetto dei requisiti cogenti applicabili.
- **osservazione:** rilievo il cui risultato non inficia o non è suscettibile d'inficiare direttamente o immediatamente la qualità delle prestazioni e dei risultati di APAVE Italia. Una Osservazione non chiusa alla verifica periodica successiva potrebbe essere ri-classificata come Non Conformità.
- **commento:** quando non è conseguente al riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito, ma è finalizzato a prevenire che tale situazione si verifichi (in quanto potenzialmente realizzabile) e/o a fornire indicazioni per il miglioramento dei documenti e/o delle modalità operative dell'organizzazione cliente.

APAVE Italia chiederà la pianificazione delle azioni correttive che l'organizzazione intende attuare, relative alle non conformità ed alle osservazioni, e ne valuterà l'adeguatezza. In seguito, potrà decidere:

- nel caso siano presenti non conformità, sospensione dell'iter di certificazione in attesa che le non conformità vengano risolte (entro 6 mesi, pena la decadenza della domanda), con necessità di verificare la loro chiusura/attuazione e l'efficacia dell'azione correttiva; può rendersi necessaria una valutazione in campo per assicurarsi che le azioni correttive siano state effettivamente attuate e/o l'adozione di un provvedimento. Per Mantenimento e/o Rinnovo, la NC deve essere chiusa entro tempi stabiliti.
- nel caso siano presenti osservazioni, prosecuzione dell'iter a condizione che l'organizzazione dichiari tempi e modalità per la risoluzione delle osservazioni stesse con misure ritenute idonee da APAVE Italia. La risoluzione verrà verificata in occasione della successiva verifica.
- nel caso si presentino commenti queste dovranno essere prese in carico dall'organizzazione; la loro gestione verrà verificata in occasione della successiva visita. Qualora non siano prese in carico, l'organizzazione ne dovrà giustificare le motivazioni. La mancata presa in carico del commento potrebbe essere notificata come osservazione nella successiva verifica.

Il piano di azioni correttive deve essere approvato dal Responsabile di pratica e/o dal Responsabile del gruppo di Verifica Ispettiva, ovvero le attività di verifica ulteriormente predisposte devono aver dato esito positivo.

In fase di verifica di rinnovo, le azioni relative alla risoluzione di non conformità devono essere pianificate entro la data di scadenza del certificato.

14. Decisione per la certificazione

L'organizzazione dovrà presentare a APAVE Italia, qualora siano emerse non conformità o osservazioni, un programma di attuazione delle necessarie azioni correttive per soddisfare i requisiti necessari al rilascio della certificazione, al suo mantenimento o rinnovo.

L'organizzazione dovrà dimostrare che le azioni correttive siano state attuate o che ci sia, per le osservazioni, un impegno preciso e credibile a raggiungere la conformità in un tempo definito.

APAVE Italia potrà procedere ad una ulteriore verifica ispettiva supplementare in caso di presenza di non conformità per valutare le azioni correttive proposte o qualora non vi sia evidenza oggettiva del raggiungimento della piena conformità; l'efficacia delle azioni correttive sarà valutata da APAVE Italia in occasione della verifica ispettiva successiva.

Dopo l'accertamento della chiusura delle azioni correttive relative alle non conformità che condizionano la prosecuzione dell'iter, la Funzione Tecnica Proponente (FTP) istruisce la pratica per il Gruppo di Approvazione (GA).

Il Direttore operativo convoca il Gruppo di Approvazione per la decisione circa il rilascio della certificazione, decisioni che potranno essere prese sia sulla base della valutazione delle risultanze e delle conclusioni della verifica ispettiva che sulla base di ogni altra informazione pertinente (per esempio informazioni di dominio pubblico, commenti sul rapporto di verifica ispettiva da parte del cliente, ecc.).

A seguito della delibera positiva APAVE Italia invia la comunicazione relativa ed il certificato all'organizzazione.

La certificazione è riservata all'organizzazione limitatamente al/ai sito/i produttivo/i indicati nel certificato e non è trasferibile. Le successive verifiche ispettive di sorveglianza hanno cadenza annuale prevista a 12 mesi dalla precedente salvo diverse prescrizioni delle norme di riferimento.

In base all'esito della verifica ispettiva il Gruppo di Approvazione può richiedere una verifica ispettiva addizionale, che si aggiunge a quello annuale al fine di verificare con tempestività le criticità rilevate oppure anticipare la verifica successiva di sorveglianza.

Il certificato sarà riemesso in caso di variazione dei valori dichiarati di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto per i medesimi prodotti e unità produttive già certificate in fase di valutazione iniziale.

15. Certificato

Apave Italia fornirà all'organizzazione che ha superato positivamente l'iter di certificazione un certificato contenente i seguenti dati:

- nome dell'organismo di certificazione, numero di certificato;
- denominazione e ragione sociale e ubicazione della sede legale dell'organizzazione proprietaria del certificato;
- ubicazione di ogni unità produttiva coinvolta nel processo di fabbricazione del prodotto oggetto di certificazione;
- eventuali riferimenti tecnico/normativi;
- tipologia di prodotto;
- nome del prodotto (nome commerciale e/o codifica);
- percentuali distinte del contenuto di:
 - riciclato;
 - recuperato;
 - sottoprodotto.

Sul certificato non saranno riportate percentuali di contenuto che l'organizzazione non dichiara e che Apave Italia non verifica.

Qualora sia riportato il contenuto di riciclato, laddove dichiarato dall'organizzazione e verificato da Apave Italia, viene riportato in modo distinto anche il contenuto di materiale riciclato di origine pre-consumer e/o quello di origine post-consumer.

- Data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza (quest'ultima non applicabile nel caso di certificato riguardante specifico lotto di produzione);
- Firma autorizzata dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato.

In ogni caso il certificato definisce la corrispondenza esistente tra il prodotto certificato e le unità produttive in cui ha luogo il processo di fabbricazione del prodotto.

A seguito della prima emissione del certificato, conseguente all'esito positivo dell'attività di verifica iniziale, la durata e validità del certificato stesso è triennale. La validità del certificato è subordinata al superamento di verifiche ispettive di sorveglianza periodica, condotte secondo quanto indicato in par. 16.

Nel caso in cui il certificato sia inerente solo ad una specifica fornitura o lotto di produzione di un prodotto, questo sarà esplicitamente indicato nel certificato, la cui validità sarà pertanto limitata solo al lotto o alla fornitura indicata.

Allo scadere del terzo anno di validità, il certificato è soggetto a una verifica di rinnovo, che deve rispettare le caratteristiche di durata e oggetto di valutazione di una verifica iniziale come previsto nel paragrafo 17.

16. Mantenimento della certificazione (Sorveglianza)

Le verifiche periodiche di sorveglianza hanno lo scopo di verificare la presenza di variazioni rispetto agli elementi verificati nella precedente fase di verifica iniziale o di sorveglianza, eseguire i controlli sugli elementi modificati e verificare il mantenimento dell'adeguatezza ed efficienza dei processi dell'organizzazione.

Tali verifiche periodiche di sorveglianza vengono realizzate mediante visite ispettive presso l'unità produttiva ed (eventualmente) anche presso il sito di recupero dei rifiuti se tale attività è svolta direttamente dall'organizzazione. La frequenza della sorveglianza rispetto alla precedente attività di verifica (iniziale o di sorveglianza) è annuale, da intendersi di norma 12 mesi dalla verifica precedente.

Per giustificati motivi, possono essere applicate tolleranze rispetto alle periodicità sopra specificate con una tolleranza di massimo tre mesi di ritardo acquisendo le giustificazioni da parte dell'organizzazione della dilazione temporale; gli spostamenti di data devono essere concordati preventivamente con Apave Italia e non modificano il programma triennale di verifiche per il mantenimento della certificazione in quanto devono essere recuperati alla prima verifica successiva.

La periodicità e l'estensione delle verifiche di mantenimento possono essere modificate da Apave Italia sulla base degli esiti delle valutazioni eseguite, tali modifiche sono comunicate all'organizzazione.

Le verifiche di mantenimento della certificazione devono, pena la sospensione della certificazione stessa, essere realizzate entro le periodicità sopra descritte.

Durante le visite di sorveglianza il GVI effettua quanto previsto per le verifiche iniziali vedi par. 12.4 punti a ÷ f del presente Regolamento.

A tal fine si precisa che:

- a) l'esecuzione delle verifiche indicate al punto 12.4 da a) ÷ e) devono almeno avere per oggetto gli elementi variati tra quelli di seguito indicati:
- l'identificazione dei prodotti oggetto di verifica;
 - i valori dichiarati dall'organizzazione di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto o la ricetta compositiva dei prodotti già verificati in fase di verifica iniziale o di quelli nuovi per i quali l'organizzazione ha richiesto all'organismo di certificazione di estendere la verifica;
 - la localizzazione dell'unità produttiva e/o del sito di recupero, quest'ultimo solo qualora l'attività di recupero dei rifiuti sia realizzata dall'organizzazione richiedente la verifica
 - la tipologia e la qualifica dei materiali approvvigionati in ingresso al processo di fabbricazione e la loro tracciabilità;
 - le procedure dell'organizzazione per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
 - la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
 - il processo di fabbricazione dei prodotti oggetto di verifica;
- b) Le verifiche previste al punto 12 f) sono effettuate indipendentemente dal fatto che siano intervenute eventuali modifiche rispetto alla precedente fase di verifica iniziale o di sorveglianza.

Il fine delle verifiche di cui sopra l'organizzazione deve rendere disponibili le medesime informazioni indicate nel par. 12.3.1 del presente regolamento, in particolar modo per gli elementi variati rispetto alla precedente fase di verifica iniziale o di sorveglianza.

17. Rinnovo della certificazione

Entro il terzo anno dal rilascio della certificazione, su richiesta di APAVE Italia, l'organizzazione che intende rinnovare la certificazione dovrà fornire i dati aggiornati al fine di consentire la valutazione del nuovo contratto di rinnovo. APAVE Italia esegue una verifica ispettiva di rinnovo della certificazione con le stesse modalità attuate nella fase di certificazione.

Le verifiche ispettive di rinnovo sono effettuate in una unica fase e devono rispettare le caratteristiche di durata e oggetto di valutazione di una verifica iniziale (vedi par. 12.4). L'iter di rinnovo verrà terminato entro i 3 mesi dalla scadenza del certificato; il nuovo certificato avrà in ogni caso data di emissione dal giorno successivo alla scadenza del precedente. La prima verifica di sorveglianza dopo il rinnovo verrà svolta entro un anno dalla data di emissione del nuovo certificato.

In caso di esito positivo il certificato così rinnovato sostituirà il precedente, sarà registrato con lo stesso numero e riporterà le nuove date di validità.

La prima verifica di sorveglianza dopo il rinnovo verrà svolta entro un anno dalla data di emissione del nuovo certificato.

18. Certificazione di prodotti immessi sul mercato da distributore, importatore, il rappresentante autorizzato

Nel caso in cui la richiesta di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto pervenisse da un distributore o importatore o rappresentante autorizzato del prodotto e non direttamente dal fabbricante, l'iter di verifica prevede le seguenti fasi:

18.1 Compiti del distributore / importatore / rappresentante autorizzato

È necessario che siano fornite Apave Italia le seguenti evidenze minime:

- Copia del contratto tra il fabbricante e il distributore / importatore / rappresentante autorizzato, che regoli l'accordo per la distribuzione del prodotto oggetto di verifica, così come anche l'eventuale uso di marchi registrati dal fabbricante;
- Dichiarazione del rappresentante legale del distributore / importatore / rappresentante autorizzato che indichi che il prodotto acquisito dal fabbricante viene distribuito sul mercato senza che sia apportata qualsiasi genere di alterazione delle caratteristiche oggetto di verifica;

- Tabella di relazione biunivoca tra codice di prodotto (identificativo prodotto e nome prodotto) realizzato da fabbricante e quello attribuito dal distributore / importatore / rappresentante autorizzato.

18.2 Modalità di verifica

Il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto è verificato secondo le seguenti due possibilità tra loro alternative:

- a) Il distributore fornisce evidenza di una certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciata da un organismo di certificazione (accreditato) al fabbricante e da questo trasmessa al distributore / importatore / rappresentante autorizzato, sulla base della quale si svolge l'attività di verifica;
- b) In caso non sia disponibile un certificato rilasciato da un ente di parte terza relativo al contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, il distributore si assume l'onere di far effettuare la verifica da Apave Italia presso le unità produttive del fabbricante da cui si approvvigiona, secondo le modalità già illustrate nei precedenti paragrafi del presente regolamento.

19. Uso del certificato

L'organizzazione può dare evidenza della certificazione accompagnando ad essa il riferimento al n. del relativo certificato rilasciato da Apave Italia" e/o rendere pubblico il certificato che riporta tra l'altro una sintesi dei valori contenuti nello stesso certificato.

Deve essere in qualunque caso indicato visibilmente e chiaramente che il certificato contiene informazioni sulla prestazione ambientale del prodotto; salvo diversamente indicato sul certificato la certificazione non va intesa come soddisfacimento di un criterio/requisito.

In ogni caso, nell'utilizzo del certificato, l'organizzazione deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa ad attività e/o a prodotti o a prestazioni ambientali diversi da quelli per i quali è stata rilasciata.

L'organizzazione deve cessare immediatamente l'utilizzo del certificato, dei suoi riferimenti in caso di:

- sospensione o revoca (rif. par. 23 e 24)
- modifica del prodotto oggetto di certificazione, del relativo processo produttivo, materiali, componenti e/o fornitori;

In ogni caso l'organizzazione non può modificare i valori dichiarati afferenti al certificato né il prodotto oggetto di certificazione, né il relativo processo produttivo, i materiali, i componenti e/o fornitori senza comunicarlo preventivamente ad Apave Italia e ricevere dallo stesso consenso scritto.

20. Verifiche supplementari

Le verifiche supplementari sono previste in caso di modifiche che influenzano significativamente le attività e l'operatività dell'organizzazione, oppure nel caso in cui l'analisi dei reclami od ogni altra informazione indica che l'organizzazione non è più conforme ai requisiti di APAVE Italia.

Qualora l'organizzazione intenda variare la propria struttura in parti importanti ai fini della conformità ai requisiti di certificazione, deve darne preventiva comunicazione a APAVE Italia che può accettare le variazioni ed effettuare verifiche supplementari. Tali verifiche devono essere fatte con tempestività ed il costo è a carico dell'organizzazione.

21. Verifiche senza preavviso

Possono essere effettuate verifiche ispettive straordinarie, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, quando APAVE Italia lo ritenga opportuno. Ad esempio, per indagare su reclami pervenuti o in caso di richiesta da parte degli Enti di vigilanza e controllo. In questi casi il Gruppo di valutazione non potrà essere ricusato dall'organizzazione.

22. Reclami provenienti dal mercato

APAVE Italia accoglie e valuta i reclami relativi alle Organizzazioni cui ha rilasciato un certificato.

Dagli esiti di tale esame può verificarsi la necessità di accertare l'oggetto del reclamo, anche prevedendo una verifica straordinaria senza preavviso. In ogni caso Apave Italia invia all'organizzazione la comunicazione e chiede di dare seguito al reclamo stesso, tenendone informata APAVE Italia.

23. Sospensione della certificazione

APAVE Italia può procedere alla sospensione della certificazione su richiesta motivata dell'Organizzazione (per un periodo massimo di 6 mesi) o qualora vengano riscontrate gravi non conformità a carico dell'Organizzazione come ad esempio:

- per mancata risoluzione da parte dell'Organizzazione delle non conformità e una revoca non è considerata necessaria;
- per semplice richiesta da parte dell'Organismo di Accreditamento (ACCREDIA);
- per mancato rispetto da parte dell'Organizzazione del Regolamento, o qualora Apave Italia venga a conoscenza di situazioni oggettive che avrebbero impedito la concessione della certificazione stessa, per esempio: mancato rispetto dei requisiti cogenti del prodotto/servizio;
- per indisponibilità dell'Organizzazione di far svolgere le verifiche ispettive di sorveglianza entro i termini comunicati da APAVE Italia;
- per mancato adeguamento dell'organizzazione a nuove disposizioni comunicate da APAVE Italia;

- per persistere della condizione di morosità per oltre 30 giorni dal ricevimento della diffida inviata da Apave Italia per lettera raccomandata o PEC.
- per mancata comunicazione da parte dell'Organizzazione di modifiche significative apportate alla propria organizzazione
- se sono presenti provvedimenti da parte dell'autorità pubblica che pregiudichino l'attività dell'organizzazione
- se l'organizzazione non informa Apave Italia della presenza di procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso;
- se sono state evidenziate non conformità gravi, anche in seguito ad eventi estranei alla certificazione;
- Per uso improprio del Certificato o del marchio,
- per provvedimenti dell'autorità pubblica attinenti all'oggetto della certificazione, per provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
- per altre inadempienze alle prescrizioni del Regolamento;
- se il cliente certificato abbia richiesto volontariamente la sospensione.
- se l'organizzazione non informa Apave Italia sulla chiusura di un qualsiasi sito coperto dalla certificazione.

La sospensione della certificazione è comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. o mezzo PEC. La comunicazione contiene la descrizione delle condizioni alle quali la sospensione può essere annullata.

A seguito della sospensione, l'organizzazione non deve fare alcun impiego e riferimento della/alla certificazione APAVE Italia, La sospensione comporta l'apposizione di un apposito avviso nel Registro delle Organizzazioni in possesso di certificazione APAVE Italia.

Nel periodo di sospensione l'organizzazione non può partecipare a gare d'appalto in cui la certificazione sia condizione contrattuale o di qualifica

Le spese relative alle verifiche aggiuntive conseguenti o scostamenti riscontrati in sede di visite o a conoscenza di APAVE Italia, sono a carico dell'Organizzazione certificata.

Qualora la sospensione non possa essere annullata entro i termini stabiliti da APAVE Italia, lo stesso procederà alla revoca della certificazione.

24. Revoca della certificazione

La revoca della certificazione è decisa da Apave Italia a seguito di:

- Inosservanza dei requisiti e delle prescrizioni del presente Regolamento;
- Ripetuta inosservanza degli impegni assunti con Apave Italia per porre rimedio agli scostamenti riscontrati e segnalati;
- Cessazione delle attività per le quali l'organizzazione aveva ottenuto la certificazione;
- Fallimento o liquidazione;
- Mancata disponibilità dell'Organizzazione allo svolgimento delle attività di riesame da parte di APAVE Italia.
- Violazione delle leggi o regolamenti cogenti inerenti i prodotti o i processi oggetto di certificazione;
- Recesso o mancato rinnovo del contratto;
- Cambiamento del sistema normativo di riferimento e delle condizioni poste da APAVE Italia, qualora l'Organizzazione non intenda uniformarvisi;
- Provvedimenti dell'autorità pubblica attinenti all'oggetto della certificazione,
- Per semplice richiesta da parte dell'organismo di Accreditamento (Accredia)
- Provvedimento dell'autorità giudiziaria.
- Mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione, allo scadere dei termini stabiliti;
- Gravi non conformità rispetto al documento normativo di riferimento, constatate durante le attività di controllo;

La decisione della revoca della certificazione del sistema di gestione viene comunicata da APAVE Italia mediante lettera raccomandata A.R. o con mezzi equivalenti (es. PEC).

In seguito alla revoca l'organizzazione deve attuare tutte le azioni previste al paragrafo "Rinuncia alla certificazione". La revoca della certificazione comporta la cancellazione dell'Organizzazione dal Registro delle Organizzazioni in possesso di certificazione APAVE Italia. L'eventuale domanda di ripristino della certificazione potrà essere valutata non prima di un anno dalla data della revoca. Inoltre, tale domanda sarà accolta soltanto in seguito alla dimostrazione che sono stati presi i provvedimenti che Apave Italia ritiene atti ad evitare il ripetersi delle inadempienze che avevano dato luogo alla revoca.

25. Rinuncia alla certificazione

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione, recedendo dal contratto mediante formale disdetta da comunicare con un preavviso di 6 (sei) mesi sulla scadenza del contratto triennale per la certificazione. Tale rinuncia diventa effettiva a partire dalla data di comunicazione della rinuncia.

L'Organizzazione può inoltre recedere dal contratto ove ricorrano le seguenti condizioni:

- alla scadenza del triennio dandone formale disdetta con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

- nel caso in cui non si intenda adeguare a nuove versioni/emissioni delle norme di riferimento; la rinuncia diventa effettiva alla data di comunicazione a APAVE Italia
- nel caso non accetti eventuali revisioni del Regolamento APAVE Italia; (entro un mese dalla data in cui APAVE Italia ha notificato le variazioni);
- nel caso non accetti eventuali variazioni delle tariffe praticate da Apave Italia (entro un mese dalla data in cui Apave Italia ha comunicato formalmente le variazioni).
- A seguito della rinuncia, Apave Italia comunicherà all'Organizzazione i termini entro i quali deve:
 - restituire a APAVE Italia l'originale del certificato e non utilizzarne eventuali copie e riproduzioni;
 - eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica, pubblicitaria e da ogni altro tipo di messaggio, qualsiasi riferimento alla/della certificazione APAVE Italia.

La rinuncia alla certificazione comporta la cancellazione dell'Organizzazione dal Registro delle Organizzazioni certificate APAVE Italia. L'eventuale domanda di ripristino della certificazione potrà essere accolta non prima di un anno dalla data della rinuncia, salvo se diversamente deliberato dal Gruppo di Approvazione.

In caso di rinuncia a seguito della cessione a soggetto diverso, la validità del contratto continua sino al termine del triennio di validità della certificazione, previa verifica da parte di Apave Italia del mantenimento di tutte le condizioni che hanno portato al rilascio della certificazione.

In caso di rinuncia e conseguente revoca per motivi diversi da quelli precedentemente indicati L'Organizzazione è tenuta al pagamento di una penale pari a 300,00 euro.

26. Conseguenze della rinuncia, mancato rinnovo, sospensione e revoca della certificazione.

In caso di rinuncia, sospensione o revoca della certificazione, L'Organizzazione si obbliga a:

- cessare immediatamente l'utilizzo dei Certificati e restituirli immediatamente a APAVE Italia;
- cessare immediatamente l'utilizzo della carta intestata e di tutti i documenti nei quali compaiono i riferimenti alla certificazione;
- cessare immediatamente l'utilizzo del marchio Apave Italia e dell'organismo di accreditamento (se del caso);
- darne notizia ai committenti in maniera analoga a come era stata comunicata l'avvenuta certificazione
- In caso di mancato rinnovo, l'Organizzazione deve inviare comunicazione della cessazione dell'utilizzo del marchio, del certificato e dei riferimenti alla certificazione da qualunque tipo di documentazione o comunicazione ai terzi.

L'Organizzazione interessata accetta che Apave Italia si riservi, nei casi sopraccitati, di comunicare la cessazione della certificazione con qualunque mezzo ritenga idoneo, nei limiti della corretta informazione, rinunciando a diritti e azioni al riguardo.

27. Diritti e doveri dell'organizzazione in possesso della certificazione

L'organizzazione in possesso della certificazione ha il diritto di:

- 1) dare pubblicità dell'avvenuta certificazione ed utilizzare il logo di certificazione nei modi che ritiene più opportuni, purché rispetti le regole definite al § **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**
- 2) esprimere un giudizio, positivo o negativo, sul modulo rilevazione soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami. APAVE Italia utilizzerà tali dati per attivare azioni di miglioramento del servizio reso;
- 3) chiedere la sostituzione dei valutatori APAVE Italia qualora esistano motivati conflitti di interesse, dandone comunicazione scritta a APAVE Italia entro il periodo di tempo stabilito nella comunicazione inviata all'organizzazione prima della verifica ispettiva;
- 4) formulare delle riserve al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso della verifica ispettiva;
- 5) richiedere, per motivi eccezionali (es. per ragioni di sicurezza), che l'accesso alle informazioni relative alla propria certificazione, solitamente pubblicate nell'elenco delle organizzazioni certificate, venga limitato.

L'organizzazione in possesso della certificazione si impegna a:

- mantenere la propria struttura conforme ai requisiti richiesti dalle norme di riferimento.
- accettare a proprie spese le verifiche ispettive che si rendessero necessarie per il mantenimento della certificazione rilasciata da APAVE Italia
- non utilizzare la propria certificazione in modo tale da danneggiare la reputazione di APAVE Italia e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico,
- non fare dichiarazione alcuna, circa la propria certificazione, che possa essere considerata da APAVE Italia ingannevole e non autorizzata.
- consentire l'accesso ai propri locali e siti agli ispettori di APAVE Italia, dell'ente di accreditamento (ACCREDIA) e assisterli durante la verifica ispettiva; in caso di diniego alla presenza degli ispettori di ACCREDIA la certificazione non potrà essere deliberata o, se già concessa, sarà ritirata.
- attuare le azioni correttive in caso di non conformità;
- tenere una registrazione di tutti i reclami dei propri clienti e delle azioni correttive e preventive attuate e metterle a disposizione di APAVE Italia in occasione delle verifiche ispettive di sorveglianza;

- in caso di riduzione del campo di applicazione della certificazione rettificare di conseguenza tutti i documenti previsti.
- conformarsi nei tempi e nei modi che APAVE Italia le comunicherà a seguito delle modifiche dei requisiti necessari per la certificazione

In caso di presenza di procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso l'organizzazione si impegna a:

- comunicare tempestivamente a APAVE Italia tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di vigilanza e controllo, nonché eventuali sospensioni o revocche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relative alla produzione/erogazione di prodotti/servizi connessi alla certificazione;
- comunicare immediatamente a APAVE Italia eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla Legge;
- mantenere informata APAVE Italia sugli sviluppi dei suddetti procedimenti;
- comunicare immediatamente il verificarsi di incidenti o infortuni gravi o danni ambientali;
- a conoscere ed applicare le disposizioni previste nei regolamenti tecnici Accredia (www.accredia.it) qualora la certificazione sia stata rilasciata sotto accreditamento.

APAVE Italia potrà eseguire opportune e tempestive verifiche supplementari e, eventualmente, adottare provvedimenti di sospensione cautelativa e/o revoca della certificazione rilasciata, in base alla reale non conformità accertata a carico dell'organizzazione.

28. Ricorsi

L'organizzazione, le Autorità Pubbliche e più in generale le Parti Interessate ai servizi di certificazione erogati da APAVE Italia, hanno il diritto di presentare ricorsi scritti con riferimento alle decisioni adottate da APAVE Italia in merito alle certificazioni rilasciate, compresa: estensione, riduzione, mantenimento, rinnovo, sospensione, revoca delle certificazioni, gestione di segnalazioni/reclami, affinché le decisioni assunte vengano riesaminate.

Il ricorso deve essere comunicato a APAVE Italia in forma scritta, per lettera, e-mail, fax (utilizzando il "Modulo invio reclami e segnalazioni" presente sul sito <https://italy.apave.com/it-IT>), in cui sono esposti i fatti, i motivi e le circostanze che hanno indotto a ricorrere rispetto ad una decisione presa da APAVE Italia.

Al ricevimento del ricorso, SGA/COMM comunica a DG i contenuti del ricorso. DG, dopo adeguata indagine, decide sulla fondatezza del ricorso e dispone per la sua risoluzione/trattamento.

DG, quando necessario, per l'indagine sulla fondatezza ed il trattamento del ricorso, si avvale di personale competente non coinvolto nella attività di certificazione relativa al ricorso pervenuto.

Nel caso in cui DG valuti l'infondatezza delle motivazioni del ricorso, APAVE Italia trasmette comunicazione scritta al ricorrente entro 30 gg lavorativi tramite Raccomandata AR/PEC esponendo le motivazioni del respingimento.

Nel caso in cui il ricorso sia ritenuto fondato, DG stabilisce: le risorse da impiegare, il personale esterno alla linea decisionale APAVE Italia da incaricare affinché svolga le opportune indagini per accertare la causa, i fatti, le motivazioni addotte dal ricorrente che hanno portato al ricorso.

DG comunica per iscritto al ricorrente l'accettazione del ricorso, lo aggiorna sull'iter per la soluzione, comunica il nominativo del personale incaricato, non coinvolto precedentemente nelle attività di certificazione in questione. DG comunica altresì le azioni intraprese per la sua soluzione.

Al termine dell'indagine, DG raccoglie le risultanze dell'indagine del trattamento ed informa il ricorrente sugli esiti con una comunicazione scritta che riporta le informazioni in merito a:

- conferma del precedente operato APAVE Italia;
- modifica delle precedenti decisioni assunte da APAVE Italia, con relative motivazioni ed illustrazione delle azioni successive.

Il ricorso si intende chiuso se il ricorrente si ritiene soddisfatto e ne dà comunicazione scritta a APAVE Italia.

La decisione presa, le azioni adottate, le risorse utilizzate sono registrate sul Rapporto AC. Tutti i ricorsi ricevuti ed il loro esito, sono portati a conoscenza del CRP alla prima sessione utile o in convocazione straordinaria decisa, in casi particolarmente gravi o urgenti.

Per l'analisi del ricorso DG si avvale di un gruppo di esperti che non abbia partecipato alle attività di verifica e decisione sulla certificazione, estensione, riduzione, mantenimento, rinnovo, sospensione, revoca delle certificazioni. La composizione del gruppo, le qualifiche dei componenti, la durata prevista per l'esito del ricorso (max 60 giorni) sono notificate al ricorrente in forma scritta.

Il ricorrente ha il diritto di sollevare obiezioni circa la composizione del gruppo di esperti che esamina il ricorso e può richiedere la partecipazione di un proprio rappresentante alle riunioni.

Le indagini si svolgono analizzando sia la documentazione del ricorso sia la pratica oggetto di ricorso sia intervistando il personale coinvolto nelle attività di verifica e/o nella decisione per il rilascio della certificazione.

Il gruppo opera con assoluta libertà di giudizio e decide liberamente in merito ad eventuali verifiche straordinarie, richiesta di documentazione integrativa, interviste ai componenti il GA che ha operato sull'organizzazione altro. Le spese sostenute sono a carico della parte risultata soccombente.

In caso di ricorsi ricevuti da parte di APAVE Italia, a carico dell'organizzazione, il DO su indicazioni di RGVI e/o FTP e/o GdA e/o dell'ente di accreditamento/altro potrà richiedere di svolgere un Audit straordinario.

29. Reclami

L'organizzazione che utilizza i servizi di certificazione erogati da APAVE Italia, o una Parte Interessata (es: cliente di un'organizzazione certificata APAVE Italia) può presentare un reclamo scritto ad APAVE Italia sia direttamente nei confronti delle decisioni assunte o dei comportamenti adottati dalla stessa APAVE Italia o da suo personale/collaboratori nel corso delle attività svolte per la certificazione e previste dal presente Regolamento, sia segnalando il disservizio relativo all'operato da parte di un'organizzazione certificata APAVE Italia.

Organizzazioni clienti/richiedenti certificazione/parti interessate hanno il diritto di presentare a APAVE Italia un reclamo scritto nei confronti dei comportamenti tenuti durante l'iter di certificazione, il rilascio di certificato, lo scopo di certificazione riconosciuto.

APAVE Italia prende in carico tutti i reclami e le segnalazioni pervenuti, alle seguenti condizioni:

- devono essere formalizzati per iscritto, riportando i riferimenti del soggetto reclamante (non anonimi);
- devono dettagliare la situazione oggetto del reclamo ed essere supportati da eventuale documentazione.

DO valuta il contenuto del reclamo e decide il trattamento e le eventuali azioni da intraprendere per la positiva risoluzione. Quando opportuno DO richiede al reclamante ulteriori delucidazioni in merito.

Ogni reclamo viene trattato e deve essere inviata risposta al reclamante per iscritto almeno entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo. DO è responsabile di raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie per decidere in merito alla fondatezza del reclamo stesso.

Quando possibile, APAVE Italia si impegna a fornire al reclamante, rapporti periodici riguardanti lo stato di avanzamento del trattamento del reclamo ed i risultati conseguiti.

Le modalità ed i risultati del trattamento vengono presentate da DO al CRP, garante dell'imparzialità APAVE Italia, alla prima riunione utile o in convocazione straordinaria.

Il processo di trattamento del reclamo viene assoggettato ai requisiti di riservatezza, per quanto riguarda chi ha presentato il reclamo, il suo contenuto e gli esiti, tranne i casi previsti riguardanti Ente di Accreditamento ed autorità giudiziaria.

Nel caso in cui DG valuti l'infondatezza delle motivazioni del reclamo, APAVE Italia trasmette comunicazione scritta al reclamante entro 30 gg lavorativi tramite Raccomandata AR/PEC esponendone le motivazioni.

Nel caso in cui il reclamante sia insoddisfatto dell'esito del reclamo, può presentare ricorso al DG.

In caso di ricorsi ricevuti da parte di APAVE Italia, a carico dell'organizzazione, il DO su indicazioni di RGV I e/o FTP e/o GdA e/o dell'ente di accreditamento/altro potrà richiedere di svolgere un Audit straordinario.

30. Pubblicità e riservatezza

APAVE Italia garantisce che tutte le informazioni acquisite nel corso dell'attività certificativa, quali ad es.: documentazione tecnica e contrattuale, reclami, rilevanze delle verifiche, registrazioni, processi valutati, lettere e comunicazioni, ecc., vengono trattate in modo strettamente riservato, come previsto dal Codice etico APAVE Italia e dalle proprie procedure.

Fanno eccezione e si ritengono già autorizzate le eventuali informazioni fornite agli Enti di Accreditamento nel corso delle loro regolari attività di verifica per l'Accreditamento.

Nei casi riconducibili a disposizioni di legge e/o disposizioni degli organismi di accreditamento che impongano la trasmissione delle informazioni acquisite da APAVE Italia inerenti i propri Clienti, l'organizzazione viene informata circa le notizie rese note a terzi mediante PEC.

Copia di tale comunicazione, generalmente emessa entro 3 giorni dalla richiesta dei terzi, viene conservata nel dossier dell'organizzazione presso l'archivio per 10+3 anni. Per quanto attiene al trattamento dei dati APAVE Italia, in riferimento a quanto prescritto dal Regolamento (UE) 679/2016, garantisce il rispetto dei requisiti di riservatezza; inoltre, tutto il personale che opera per conto APAVE Italia, sia interno (personale dipendente) sia esterno (ispettori, esperti tecnici, ecc.), si impegna al rispetto del segreto professionale, come previsto dalla sottoscrizione del Codice etico del Gruppo APAVE. Tale impegno è parte integrante del contratto con i propri dipendenti e collaboratori esterni.

I dati anagrafici, lo scopo e lo stato della certificazione sono pubblicati da APAVE Italia sul proprio sito e aggiornati periodicamente.

I dati anagrafici, lo scopo e lo stato della certificazione delle organizzazioni certificate sono forniti ad Accredia, Ente Unico di Accreditamento Italiano che li pubblica sul proprio sito, e aggiornati periodicamente. Tali informazioni sono fornite a chiunque ne faccia richiesta con qualunque mezzo.

31. Responsabilità

L'organizzazione si impegna a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e di tutte le informazioni messe a disposizione di Apave Italia e del gruppo di valutazione APAVE Italia. Apave Italia è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione dell'Organizzazione.

La Certificazione da parte di Apave Italia non esime l'organizzazione dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di APAVE Italia.

In particolare, si conviene che nessuna responsabilità può derivare ad Apave Italia per difetti di servizi forniti dall'organizzazione, nei casi contemplati dal DPR 24 maggio 1988 n. 224 e Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità

per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, siano essi sistematici od occasionali, dell'Organizzazione stessa, non allineati a Leggi e/o Regolamenti.

Apave Italia non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'Organizzazione o dai suoi servizi

32. Condizioni economiche

Gli importi dovuti dall'Organizzazione per l'attività di certificazione sono stabiliti nel Tariffario e comunicati attraverso una offerta economica che deve essere accettata dall'Organizzazione e che fa parte integrante del contratto di certificazione.

33. Validità del contratto

Il contratto ha validità triennale dalla data di emissione del certificato (ad esempio l'emissione avviene il 14 maggio 2023, la scadenza del contratto è il 13 maggio 2027), salva disdetta che Apave Italia deve ricevere entro 6 mesi dallo scadere del termine previsto per la prestazione non ancora svolta e prevista dallo Schema di certificazione.

Il contratto deve essere esplicitamente rinnovato, tramite la accettazione di una offerta economica, prima della data di scadenza della certificazione.

Il contratto termina automaticamente, in qualunque momento, in caso di rinuncia della certificazione da parte dell'Organizzazione o di revoca da parte di APAVE Italia.

Il contratto decade altresì, automaticamente, in caso di modifica delle norme regolanti lo schema di certificazione di cui all'art.

1. In tal caso verrà rilasciata una nuova certificazione e stipulato un nuovo contratto.

32.1 Condizioni di pagamento

Le tariffe relative alle prestazioni di Apave Italia devono essere versate con le modalità stabilite nella offerta economica.

Il mancato pagamento di prestazioni effettuate comporta l'invio da parte di Apave Italia di una lettera di diffida con l'obbligo a adempiere entro 30 giorni dal ricevimento pena la revoca della certificazione.

Appendice 1: SPECIFICITÀ DEI PROCESSI PRODUTTIVI

1.1) ACQUA DEI PROCESSI DI FABBRICAZIONE

Nel caso in cui il prodotto finito oggetto di valutazione contenga anche dell'acqua (ad es. calcestruzzo, miscele, ecc.), che si combina in fase di miscelazione con altre materie prime costituenti il prodotto, per il calcolo del bilancio di massa ai fini della determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto si considera prudenzialmente a denominatore tutto il quantitativo d'acqua in ingresso al processo di fabbricazione.

Per i prodotti in calcestruzzo vibrocompreso a consistenza "terra umida" destinati ad immediata scasseratura si considera prudenzialmente a denominatore il quantitativo d'acqua relativo al rapporto acqua/cemento, il cui valore minimo può essere assunto pari a 0,35.

Le acque di recupero/riciclo impiegate nel processo di fabbricazione sono escluse dal calcolo del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

Le eventuali acque piovane raccolte ed utilizzate nel processo di fabbricazione non costituiscono "materiale sottratto dal flusso dei rifiuti" e pertanto non possono essere considerate come materiale riciclato.

1.2) IMPIEGO DI MATERIALI RECUPERATI COME COMBUSTIBILI E CENERI DEL PROCESSO DI COMBUSTIONE

Nel caso il processo di fabbricazione preveda l'utilizzo come combustibili di materiali recuperati (es: CSS, oli esausti, farine animali, ecc.) il combustibile in ingresso non viene considerato come facente parte del prodotto finito.

Possono essere incluse nel bilancio di massa al fine del calcolo del contenuto di recuperato le ceneri del processo di combustione che eventualmente restano inglobate nel prodotto finito. In questo caso l'organizzazione deve fornire documentazione a supporto del dato relativo al quantitativo di combustibile residuo dopo la combustione.

1.3) PERDITE DI PROCESSO

Per stabilire la percentuale di materiale componente riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto impiegato che rimane effettivamente nel prodotto finale oggetto di certificazione è necessario tenere in considerazione le eventuali perdite di massa di tali materiali componenti nel processo produttivo (ad esempio "perdite al fuoco" in un processo di cottura, o perdita di umidità dei materiali costituenti il prodotto). In tali casi l'azienda deve fornire evidenza della modalità con il quale sono stati determinati i fattori di perdita impiegati.